



---

**Città di Lissone**  
*Provincia di Monza e della Brianza*

**REGOLAMENTO PER  
L' APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER  
L' OCCUPAZIONE DI  
SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE**

# I N D I C E

## **PARTE I<sup>^</sup>**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Domanda per il rilascio  
della concessione
- Art. 3 Rilascio della concessione
- Art. 4 Principali obblighi del  
concessionario
- Art. 5 Revoca e modifica della  
concessione-autorizzazione.  
Rinuncia
- Art. 6 Rinnovo della concessione  
o autorizzazione
- Art. 7 Occupazioni d'urgenza

## **PARTE II<sup>^</sup>**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

- Art. 8 Soggetti tenuti al  
pagamento del canone
- Art. 9 Oggetto del canone
  
- Art. 10 Esclusioni ed esenzioni
- Art. 10 Bis Ulteriori agevolazioni ed esenzioni
- Art. 11 Durata delle occupazioni
- Art. 12 Suddivisione del  
territorio comunale

- Art. 13 Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 15 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
- Art. 16 Tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 17 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni-autorizzazioni
- Art. 18 Criteri ordinari di determinazione del canone
- Art. 19 Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 20 Agevolazioni
- Art. 21 Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
- Art. 24 Funzionario Responsabile
- Art. 25 Disciplina transitoria
- Art. 26 Entrata in vigore del presente regolamento

## **PARTE I<sup>^</sup>**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 sulla base delle disposizioni di cui all'art.63 del medesimo decreto, disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.

2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni, alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

3. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è quindi tenuto a pagare al Comune un importo denominato "canone".

4. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

5. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù' di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione fosse preesistente alla data di costituzione della servitù.\*

#### **Art. 2**

##### **Domanda per il rilascio della concessione**

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune prima di realizzare l'occupazione.

---

*\*NOTA : Tale disposizione è in linea con le direttive in materia di TOSAP emanate con la risoluzione ministeriale n. 220/E del 19/11/97, che ha precisato che non sono assoggettabili alla tassa quelle occupazioni realizzate prima della costituzione della servitù, atteso che la stessa*

*deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.*

2. La domanda, in carta legale, deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
- b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
- c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
- d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

3. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

4. Tale domanda non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi previsti dal successivo terzo comma dell'art.3.

5. La domanda non è altresì necessaria nel caso di costruzione diretta da parte del Comune di marciapiedi intervallati dalle interruzioni necessarie per consentire l'accesso carrabile.

### **Art. 3**

#### **Rilascio della concessione**

1. Il procedimento per il rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche correlata al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia si rinvia all'articolo 23 del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Per quanto concerne le occupazioni con chioschi e cartelloni pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del medesimo regolamento.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del provvedimento amministrativo le seguenti forme di occupazioni temporanee:

- occupazioni per attività edili;

- occupazioni per traslochi, taglio rami, veicoli occasionali e simili;
- occupazioni per manifestazioni occasionali da parte di associazioni ed enti;
- occupazioni in occasione di fiere e feste.

In tali casi va effettuato il versamento diretto prima dell'esecuzione dei lavori all'ufficio della Vigilanza Urbana, che rilascia uno specifico "Permesso di occupazione". Tale versamento assolve gli obblighi di cui al precedente articolo. In deroga a quanto sopra previsto, la domanda deve essere comunque presentata quando l'occupazione del suolo è rilevante ai fini viabilistici secondo le prescrizioni del Comando della Vigilanza Urbana.

4. La concessione d'occupazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

#### **Art. 4** **Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. Il concessionario è inoltre tenuto alla prestazione di idoneo deposito cauzionale nella misura eventualmente richiesta dall'Amministrazione Comunale.

3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In caso di mancato rispetto dei precedenti obblighi il Comune può effettuare il ripristino a proprie cure e spese rivalendosi sul concessionario.

4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

6. In caso di autorizzazione/concessione inerente steccati, impalcature, ponti ed altro il concessionario è obbligato a consentire l'utilizzo di tali superfici per l'esercizio del diritto di affissione e pubblicità da parte del comune o dell'incaricato del pubblico servizio.

#### **Art. 5**

#### **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.**

#### **Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La concessione/autorizzazione decade quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure non ha adempiuto al pagamento del canone.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

#### **Art. 6**

#### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Prima della scadenza della concessione d'occupazione l'interessato può richiederne il rinnovo osservando la medesima procedura prevista per il rilascio di nuova concessione.

#### **Art. 7**

#### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 22 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 8**

##### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

#### **Art. 9**

##### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato, come individuato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 497 del 31.05.1993.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

#### **Art. 10**

##### **Esclusioni ed esenzioni**



1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regione, Province, comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché aste delle bandiere;

c) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) occupazioni effettuate con impianti per i quali sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) occupazioni di aree cimiteriali;

g) accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

h) vasi floreali, regolarmente autorizzati, posti sui marciapiedi in quanto considerati forme di arredo urbano;

i) occupazioni di aree appartenenti al demanio statale;

j) occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

k) occupazioni senza finalità di lucro effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività ;

l) occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare in relazione alla medesima area di riferimento;

m) occupazioni di suolo pubblico per interventi di rivestimento delle facciate degli edifici esistenti con sistema a "cappotto termico" nell'ambito di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici, fatta salva la seguente prescrizione:  
-devono essere garantite le condizioni di sicurezza in caso di

occupazione di strade, marciapiedi, percorsi pedonali, etc. mediante il rispetto delle dimensioni minime di transito e/o passaggio stabilite dalla normativa vigente.

2. Il canone non è applicabile inoltre alle occupazioni effettuate mediante griglie poste a livello del suolo per dare luce a manufatti posti nel sottosuolo, in quanto non costituiscono limitazione al diritto di godimento generalizzato del suolo pubblico da parte della collettività; laddove il manufatto sottostante non insiste su suolo pubblico, viene meno il presupposto di applicazione del canone medesimo.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Tali forme di occupazione devono comunque rispettare le prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;

c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

e) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

f) occupazioni legate alla promozione di manifestazioni o iniziative di carattere politico o ad iniziative benefiche, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

g) occupazioni effettuate da imprese aggiudicatrici di lavori da parte dell'Amministrazione Comunale o delle sue aziende municipalizzate, fermo restando l'obbligo di cui all'art.2 del presente regolamento.

4. Dal 01 gennaio 2015 non si applica il canone sulle occupazioni effettuate mediante passi carrabili ed accessi di qualsiasi tipo, a tal fine è superata ogni diversa disposizione contenuta nel presente regolamento ed in ogni altro atto di natura regolamentare, in contrasto con la presente disposizione.

Art. 10 Bis  
Ulteriori agevolazioni ed esenzioni

1. Riduzione del 30% del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche dovuto da parte di attività artigianali e terziarie presenti in aree interessate da cantieri pubblici di durata superiore a sei mesi.
2. Riduzione del canone Cosap dovuto dalle cooperative sociali di tipo B, per l'importo equivalente ai costi del personale con disabilità se impiegato direttamente nell'attività esercitata su suolo pubblico.
3. Esenzione del canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per i casi di seguito indicati:
  - a) ponteggi o cesate, purché non utilizzati per fini pubblicitari e commerciali, necessari per la riqualificazione e ristrutturazione, asportazione dell'amianto, la messa in sicurezza, la tinteggiatura o pulizia delle facciate sia di edifici privati che di residenza pubblica, così come per quelli di monumenti finanziati da soggetti privati o pubblici;
  - b) stazioni di ricarica di veicoli elettrici e ibridi;
  - c) i manufatti per la sosta di biciclette di proprietà privata ad uso pubblico.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui ai commi precedenti si applicano al canone Cosap dovuto, fermo restando il rispetto di ogni obbligo e prescrizione previsto nel presente regolamento, dal Codice della strada e da ogni altra normativa e disciplina regolamentare applicabile.
5. Il presente articolo verrà applicato a tutte le occupazioni che verranno autorizzate, o la cui autorizzazione sarà oggetto di rinnovo, dal 01 luglio 2015.

**Art. 11**  
**Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

#### **Art. 12**

##### **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine si conferma per l'applicazione del canone la suddivisione del territorio in quattro categorie come già disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n.410 del 22.4.1994, il cui allegato, previo inserimento delle vie di nuova istituzione, è recepito nel presente Regolamento quale documento contrassegnato dalla lettera A) formandone parte integrante ed inscindibile.

#### **Art. 13**

##### **Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**

1. Il canone per le occupazioni di cui al presente regolamento è determinato mediante l'applicazione di tariffe e coefficienti correttivi specificati negli articoli seguenti, fatte salve le particolari modalità di calcolo previste per le occupazioni individuate all'art.16, comma 3, primo periodo del presente regolamento.

2. Le tariffe e/o i coefficienti possono essere aggiornati periodicamente in sede di approvazione annuale del bilancio di previsione.

3. In caso di omessa deliberazione si applicano le tariffe dell'annualità precedente.

4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore.

#### **Art. 14**

##### **Determinazione della misura di tariffa base**

Le tariffe di base per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi ad oggetto il suolo, il soprassuolo ed il sottosuolo, sono approvate annualmente dall'organo competente tenuto conto della suddivisione del territorio comunale in

quattro categorie, con tariffa decrescente, come indicato al precedente articolo 12.

Per le occupazioni temporanee le tariffe dovranno essere determinate in misura applicabile a giorno per metro quadrato o metro lineare, per le occupazioni permanenti le tariffe dovranno essere determinate in misura annua, per metri quadrati o per metri lineari.

Le tariffe di base, come determinate in base al presente articolo, saranno poi applicate secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

### **Art. 15** **Coefficiente di valutazione** **economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa determinata dall'organo competente.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 17 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,50 e superiore a 2.

### **Art.16** **Tipologie e criteri di determinazione** **della relativa superficie**

#### 1) Occupazioni di tipo ordinario

Rientrano in tale categoria edicole, chioschi ed altri manufatti a carattere stabile, per i quali il canone è applicato tenendo conto della superficie occupata.

#### 2) Passi carrabili ed accessi

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo di per sè all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto commisurata al fronte dell'accesso carrabile e/o pedonale.

La superficie del passo carrabile o dell'accesso come sopra definito si determina, ai fini dell'applicazione del canone, moltiplicando la larghezza dello stesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per gli accessi ai distributori di carburante si assume una misura convenzionale di riferimento di mq.5 complessive per ogni insediamento, indipendentemente dall'entità degli accessi esistenti.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

### 3)Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa.

Le altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, sono calcolate in base alla superficie occupata.

### 4)Occupazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

Per le occupazioni effettuate per l'esposizione di messaggi pubblicitari ( cartelloni, pensiline, supporti di altro genere) il canone si applica sulla base della superficie occupata risultante dall'atto di concessione, ad esclusione dei casi previsti nell'art. 10, comma 1 lett. e.

### 5) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

Per le eventuali occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

### 6)Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

#### 7) Mercati settimanali ed altri tipi di occupazioni effettuate da operatori commerciali

Per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

Per tali fattispecie, come previsto dal citato regolamento, si assume convenzionalmente un periodo annuo di riferimento pari a 44 giorni.

Per le occupazioni con tavolini e sedie effettuate da titolari di pubblici esercizi si assume, salvo diversa disposizione precisata nel relativo provvedimento di autorizzazione un periodo forfettario di riferimento annuo pari a 100 giorni ed una fascia oraria fino a 12 ore.\*

#### 8) Spettacoli viaggianti

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con i veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

#### 9) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

\* NOTA: Disposizione superata dal dispositivo della deliberazione n.4 del 22.1.1999, secondo il quale è applicabile la riduzione della prima fascia oraria prevista all'art.14 lett.b).

**Art. 17**

**Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le  
specifiche attività esercitate dai titolari delle  
concessioni/autorizzazione**

	<b>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
1	OCCUPAZIONI ORDINARIE	1,4
2	PASSI CARRABILI	0,7
3.1	CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	Vedi particolari modalità di calcolo indicate all'art.19
3.2	ALTRE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	1,5
4	OCCUPAZIONI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	1,7
5.1	PARCHEGGI PER RESIDENTI	0,8
5.2	PARCHEGGI PUBBLICI	0,5
6	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	1,2
7	AREE DI MERCATO E OCCUPAZIONI DA PARTE DI OPERATORI COMMERCIALI	2
8	ATTIVITÀ' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, MESTIERI GIROVAGHI	1
9	IMPALCATURE, PONTEGGI E CANTIERI PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA	1,5
10	ALTRE TIPOLOGIE	1

**Art. 18**

**Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

**A) OCCUPAZIONI PERMANENTI**



La tariffa base annua determinata per ciascuna categoria va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 17.

L'importo così ottenuto, va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari definiti secondo la tipologia di cui all'art. 16 ed i criteri di cui al 4° comma dell'art. 13, fatte salve le agevolazioni di cui all'art. 20.

In caso di occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno si applica comunque la misura annuale del canone.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base prevista a giorno per ogni categoria va moltiplicata per il corrispondente coefficiente di valutazione economica. L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione, fatte salve le eventuali agevolazioni di cui all'art. 20.

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di base giornaliera:

- 1) fino a 8 ore: riduzione al 40%
- 2) oltre 8 ore e fino a 16 ore: riduzione al 70%

L'importo del canone dovuto per occupazioni permanenti e temporanee, calcolato secondo i criteri esposti precedentemente, è applicato in centesimi di euro, con arrotondamento al secondo decimale.

### **Art. 19**

#### **Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, anche dati in concessione, con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di L. 1.250 per utenza. Tale misura viene rivalutata annualmente

in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di L. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

## **Art. 20 Agevolazioni**

1. Vengono riconosciute le seguenti agevolazioni e riduzioni:

- a) per gli accessi, come definiti al punto 2) dell'art.16 il canone viene ridotto del 50 %;
- b) per le occupazioni di carattere ricorrente e quelle continuative superiori a 60 gg. si applica la medesima riduzione del 50%;
- c) in deroga al punto precedente, per le occupazioni esercitate per l'attività edilizia si applica per i primi 30 giorni la tariffa piena e per il periodo successivo la tariffa base ridotta al 50 %;
- d) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, religiose, culturali e sportive il canone è ridotto dell'80% ;
- e) la medesima riduzione viene riconosciuta per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi e similari. Inoltre per tali fattispecie le superfici sono calcolate in ragione del 50 % fino a 100 mq., del 25 % per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10 % per la parte eccedente i 1000 mq. ;
- f) per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate ad enti od associazioni senza scopo di lucro si applica la riduzione del 40%;
- g) per le occupazioni insistenti su vie situate in categorie centrali, ma che risultano a fondo chiuso o comunque di scarsa rilevanza (vicoli, strade scarsamente frequentate) si applica la tariffa minima stabilita per la fattispecie in esame, corrispondente alla IV categoria.

## **Art. 21**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, oppure mediante altra forma di versamento che verrà successivamente determinata.
2. Il versamento annuale va effettuato entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, e comunque prima del verificarsi di ogni nuovo presupposto impositivo.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. Per le occupazioni temporanee che si protraggono oltre il periodo consentito si applica la tariffa stabilita originariamente con una maggiorazione del 20 %. Tale maggiorazione non si applica in caso di occupazioni per lavori edili ed affini, tenuto conto dell'imprevedibilità degli eventi che possono concorrere al mancato rispetto dei termini.
5. Per importi superiori a L. 3.000.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in quattro rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di febbraio, aprile, luglio, ottobre.
6. Per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente effettuate da venditori ambulanti a posteggio fisso è consentito il versamento in quattro rate trimestrali con le scadenze di cui al comma precedente. In caso di subentro nell'attività e di cessione del posteggio ad altro utente, il pagamento va calcolato con riferimento all'intero bimestre solare nel corso del quale si sono verificate le variazioni di cui sopra.
7. Non si procede ad alcun versamento se l'importo dovuto è pari o inferiore a L. 4.000.
8. Non si fa luogo a duplicazione di tassazione qualora nel corso dell'anno cambino i soggetti tenuti al pagamento o venga variata l'ubicazione dell'occupazione.

**Art. 22**  
**Sanzioni**

1. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone o delle singole rate di esso si applica: fino a 5 giorni la sanzione del 10 %, dal sesto giorno in poi la sanzione del 30 %.
2. Sono considerate occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono occupazioni abusive temporanee quelle effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per dette occupazioni si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50 %, con l'aggiunta di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi da parte del funzionario responsabile in misura non inferiore alla predetta indennità né superiore al doppio della stessa ai sensi dell'art.63 comma 2 lettera g bis) del D.Lgs 446/97 come modificato dall'art.31 della legge 448 del 23.12.1998.

**Art. 23**  
**Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti. Si applicano le sanzioni previste dal primo comma dell'art. 22.
2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale, tardivo o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione stabilita nel foglio allegato all'atto di concessione.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Nell'ambito della ricerca di forme di gestione e riscossione dell'imposta più efficienti ed economiche, il Comune adotta in via principale la gestione delle riscossioni Cosap in economia ed in via subordinata, con

riferimento alla sola riscossione coattiva, come forme alternative o sostitutive le altre modalità previste dalla legge, rimandando in tal caso ad apposito provvedimento consiliare la loro adozione.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Su tali somme non vengono riconosciuti interessi.

#### **Art. 24**

##### **Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' facoltà del funzionario responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

#### **Art. 25**

##### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

3. In sede di prima applicazione il termine previsto all'art. 21 viene differito al 30 di aprile.

#### **Art. 26**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1 gennaio 1999 ai sensi dell'art. 52, secondo comma del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

DOCUMENTO A) ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CLASSIFICAZIONE STRADE AI FINI C.O.S.A.P.  
(art. 12 Regolamento)

DENOMINAZIONE	C A T E G O R I E			
	I	II	III	IV
VIA ADAMELLO				X
VIA ADDA				X
VIA AGOSTONI	X			
P.LE AIROLDI PADRE GIUSEPPE		X		
VIA ALBERTO DA GIUSSANO	X			
VIA ALFIERI		X		
P.ZA ALIGHIERI DANTE	X			
VIA ALIGHIERI DANTE da via don Minzoni a Via Matteotti	X			
VIA ALIGHIERI DANTE da via Matteotti alla fine		X		
VIA ALIPRANDI	X			
VIA AMATI			X	
VIA AMENDOLA				X
VIA APPIANI			X	
VIA ARCHIMEDE			X	
VIA ARIOSTO LUDOVICO		X		
VIA AROSIO ANGELO "GENOLA"				X
P.LE AROSIO ANGELO "GENOLA"				X
L.GO AROSIO ARTURO				X
VIA ASIAGO				X
VIA ASIMOV ISAAC				X
VIA ASPROMONTE				X
VIA ASSUNTA	X			
VIA AVVOI AMBROGIO				X
VIA BACCELLI GUIDO		X		
VIA BALDIRONI	X			
VIA BANDELLO MATTEO			X	
VIA BARACCA FRANCESCO		X		
VIA BARTOLOMEO DA POLA		X		

VIA BATTISTI CESARE		X		
VIA BATTISTI LUCIO			X	
VIA BEATO ANGELICO				X
VIA BECCARIA CESARE	X			
VIA BELLINI VINCENZO		X		
VIA BELTRAME LUCA		X		
VIA BENEDETTO DA MAIANO	X			
VIA BERNASCONI MONS. ENNIO	X			
VIA BERNINI G. LORENZO		X		
VIA BESOZZI	X			
VIA BETTEGA MARIO				X
VIA BIANCHI MOSE'	X			
C.NA BINI				X
VIA BIXIO NINO			X	
VIA BOITO ARRIGO			X	
VIA BOLTRAFFIO				X
VIA BORROMEO FEDERICO				X
VIA BORSIERI		X		
VIA BOTTEGO VITTORIO		X		
VIA BOTTICELLI SANDRO		X		
VIA BRAILLE LUIGI			X	
VIA BRAMANTE DA URBINO	X			
VIA BRAMANTE DA URBINO (controstrada)			X	
VIA BRERA GIANNI				X
VIA BRIANZA				X
VIA BRUNELLESCHI			X	
VIA BRUSTOLON ANDREA	X			
VIA BUONARROTI M.	X			
VIA BUOZZI		X		
VIA CADORE				X
VIA CADORNA	X			
P.ZA CADUTI DI VIA FANI		X		
L.GO CALDERONI PADRE MAURO		X		
P.ZA CAMPORELLI DON DARIO	X			
VIA CANONICA LUIGI			X	
VIA CANOVA ANTONIO		X		
VIA CANTORE G. ANTONIO		X		
VIA CANTU' CESARE		X		
VIA CAPPUCINA	X			
dall'inizio a via Don Colnaghi				

VIA CAPPUCINA		X		
da via Don Colnaghi alla fine				
VIA CAPRERA		X		
VIA CARAVAGGIO		X		
VIA CARDUCCI GIOSUE'	X			
L.GO CAROTTO	X			
VIA CAROTTO	X			
VIA CASATI GABRIO				X
VIA CATALANI ALFREDO	X			
VIA CATTANEO CARLO	X			
VIA CAVALLOTTI FELICE			X	
P.ZA CAVOUR CAMILLO	X			
VIA CAVOUR CAMILLO	X			
VIA CAZZANIGA ANGELO				X
VIA CELLINI BENVENUTO		X		
VIA CHIESA DAMIANO		X		
VIA CHIUSI REMO	X			
VIA CILEA FRANCESCO			X	
VIA CIMABUE GIOVANNI			X	
VIA COLLEONI BARTOLOMEO		X		
VIA COLLODI CARLO				X
VIA COLNAGHI DON CARLO	X			
VIA COLOMBO CRISTOFORO		X		
VIA COLOMBO DON PRIMO				X
VIA COLZANI GIULIO				X
VIA COMO	X			
V.CO COMO				X
VIA CONFALONIERI		X		
VIA CONTI LANDO			X	
P.LE CONTI LANDO			X	
VIA COPERNICO NICOLO'		X		
VIA COPPI FAUSTO				X
VIA CORINO MARIO		X		
VIA CORMIO RAFFAELE			X	
VIA CORRENTI CESARE				X
P.ZA CRAXI BETTINO	X			
VIA CRIPPA DON RAFFAELE	X			
VIA CURTATONE E MONTANARA		X		
VIA D'ACQUISTO SALVO			X	
VIA D'ANNUNZIO GABRIELE				X
VIA D'ANZI GIOVANNI			X	
VIA D'AZEGLIO MASSIMO				X
VIA DE AMICIS EDMONDO	X			



VIA DE CAPIT. DA VIM. CARLO			X	
VIA DE CAPIT. DA VIM. GIANFRANCO		X		
P.ZA DE GASPERI ALCIDE	X			
VIA DE MARCHI ENRICO				X
VIA DEGLI ACERI			X	
L.GO DEGLI ALPINI		X		
VIA DEGLI OLMI			X	
P.LE DEGLI UMILIATI		X		
VIA DEI CILIEGI			X	
VIA DEI GELSI			X	
VIA DEI MILLE		X		
VIA DEI PLATANI	X			
VIA DEL CARROCCIO		X		
VIA DEL COMMERCIO				X
VIA DEL CONCILIO		X		
VIA DEL FRASSINO				X
VIA DEL PIOPPO				X
VIA DEL TIGLIO				X
VIA DELEDDA GRAZIA				X
VIA DELL' ARCO		X		
VIA DELL' ARTIGIANATO				X
VIA DELL' ASILO				X
VIA DELLA BETULLA				X
VIA DELLA BRIASCA		X		
VIA DELLA FORTUNA				X
VIA DELLA LEGA LOMBARDA	X			
P.ZA DELLA LEGA LOMBARDA	X			
L.GO DELLA PACE				X
VIA DELLA PINACOTECA	X			
V.LE DELLA REPUBBLICA	X			
VIA DELLA ROBBIA LUCA			X	
VIA DELLE INDUSTRIE				X
VIA DELL' INNOVAZIONE				X
VIA DI GIACOMO SALVATORE				X
VIA DI VITTORIO GIUSEPPE		X		
VIA DIAZ ARMANDO		X		
VIA DONATELLO			X	
VIA DONIZETTI GAETANO		X		
VIA DUCA D' AOSTA				X
VIA DUSE ELEONORA				X
VIA EDISON TOMMASO		X		
VIA EINAUDI LUIGI		X		
VIA ERBA PIERINO			X	

VIA EUROPA				X
VIA F.LLI BANDIERA	X			
VIA F.LLI CAIROLI		X		
VIA F.LLI CERVI				X
VIA F.LLI ROSSELLI		X		
VIA FALCONE				X
VIA FANTI MANFREDO				X
VIA FANTONI	X			
VIA FERMI ENRICO		X		
VIA FERRARIS GALILEO		X		
VIA FERRINI CONTARDO		X		
VIA FERRUCCI FRANCESCO	x			
dall'inizio fino a via P. da Lissone				
VIA FERRUCCI FRANCESCO da via P. da Lissone alla fine		X		
VIA FIERAMOSCA		X		
VAI FILZI FABIO		X		
VIA FIUME	X			
VIA FLEMING ALESSANDRO				X
VIA FOGAZZARO ANTONIO				X
VIA FOLLEREAU RAOUL				X
VIA FORLANINI				X
VIA FOSCOLO UGO		X		
VIA FOSSATI RINALDO AMBROGIO				X
VIA FOSSE ARDEATINE		X		
VIA FRA DAMIANO DA BERGAMO	X			
VIA FRISI PAOLO				X
VIA FUCINI RENATO				X
P.ZA FUMAGALLI GIULIO	X			
VIA GAETANO RINO			X	
VIA GAFFURI DON ANGELO	X			
VIA GALILEI GALILEO		X		
VIA GALIMBERTI ERCOLE		X		
VIA GALLIANO				X
VIA GALVANI LUIGI	X			
P.ZA GARIBALDI	X			
VIA GARIBALDI GIUSEPPE	X			
VIA GELOSA ATTILIO			X	
VIA GIARDINO				X
VIA GIOBERTI VINCENZO				X
VIA GIOIA FLAVIO			X	

VIA GIORGIONE				X
P.ZA GIOTTO			X	
VIA GIOTTO			X	
P.ZA GIOVANNI XXIII	X			
VIA GIULIANI	X			
VIA GIUSTI				X
VIA GNOCCHI DON CARLO				X
VIA GOITO		X		
VIA GOLA EMILIO			X	
VIA GOLGI CAMILLO			X	
VIA GORIZIA	X			
VIA GRADISCA		X		
VIA GRAMSCI ANTONIO	X			
VIA GRANDI ACHILLE		X		
VIA GRIGNA				X
VIA GUARENTI DAVIDE			X	
VIA GUARESCHI GIOVANNI				X
VIA GUERRINI OLINDO	X			
VIA GUIDONI	X			
VIA INDIPENDENZA	X			
VIA ISONZO		X		
P.ZA ITALIA	X			
P.ZA IV NOVEMBRE	X			
VIA JENNER EDOARDO				X
VIA KENNEDY J.F.			X	
L.GO KENNEDY J.F.			X	
VIA LA MALFA UGO		X		
P.ZA LA PIRA GIORGIO		X		
VIA LAMARMORA ALFONSO			X	
VIA LAMBRO				X
VIA LAT. SX DI VIA AGOSTONI		X		
VIA LATERALE DX DI VIA NOBEL				X
VIA LECCO	x			
fino a via Giusti				
VIA LECCO da via Giusti alla fine				X
VIA LEONARDO DA VINCI		X		
VIA LEOPARDI GIACOMO	X			
P.ZA LIBERTA'	X			
VIA LINNEO CARLO			X	
VIA LOCATELLI A.				X

VIA LOMBARDIA	X		
Fino a via Mattei			
VIA LOMBARDIA			X
Da via Mattei a V.le Vallassina			
VIA LORETO	X		
VIA LUINI B.			X
V.CO LUOGO PIO			X
VIA MACHIAVELLI N.			X
VIA MADONNA	X		
VIA MADRE TERESA			X
VIA MAGELLANO F.		X	
VIA MAGENTA		X	
VIA MAGGIOLINI G.	X		
VIA MAHATMA GANDHI			X
VIA MAJORANA ETTORE			X
VIA MAMELI G.		x	
fino a via F.lli Bandiera			
VIA MAMELI G.			x
da via F.lli Bandiera alla fine			
VIA MANARA L.			X
VIA MANIN D.			X
VIA MANTEGAZZA P.			X
VIA MATEGNA A.		X	
VIA MANZONI A.	X		
VIA MARCELLO B.			X
VIA MARCONI G.	X		
P.ZA MARIA BAMBINA	X		
VIA MARIANI F.		X	
L.GO MARINAI D'ITALIA		X	
VIA MARONCELLI			X
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA'	X		
P.ZA MARTIRI DELLE FOIBE		X	
VIA MARTIRI DI BELFIORE		X	
P.TTA MARTIRI DI NASSIRIYA	X		
VIA MASCAGNI	X		
VIA MATTEI ENRICO	X		
VIA MATTEOTTI GIACOMO	X		
VIA MAZZI			X
VIA MAZZINI G.		x	
dall'inizio fino alla via F.lli Bandiera			

VIA MAZZINI G.			x	
da via F.lli Bandiera alla fine				
VIA MEDA F.				X
VIA MELONI GINO				X
VIA MENOTTI C.		X		
VIA MENTANA	X			
dall'inizio fino a via San Rocco				
VIA MENTANA		X		
da via San Rocco a via Caravaggio				
VIA MENTANA			x	
da via Caravaggio alla fine				
VIA MERCALLI G.				X
VIA MEUCCI		X		
VIA MICCA P.				X
VIA MIGLIO GIANFRANCO				X
VIA MILANI DON LORENZO				X
VIA MILAZZO				X
VIA MINZONI DON G.	X			
VIA MISSORI G.				X
VIA MODIGLIANI A.		X		
VIA MONOLO DON VIRGINIO				X
VIA MONTANELLI IDRO				X
VIA MONTE GRAPPA		X		
VIA MONTE NERO	X			
VIA MONTE ROSA				X
VIA MONTE SANTO	X			
VIA MONTECASSINO				X
VIA MONTELLO		X		
VIA MONTELUNGO				X
VIA MONTESSORI				X
VIA MONTI V.		X		
VIA MONZA	X			
VIA MORGAGNI			x	
VIA MURATORI L.		X		
VIA MURRI A.		X		
VIA NEGRELLI		x		
dall'inizio fino a via Buozzi				
VIA NEGRELLI			x	
da via Buozzi alla fine				
VIA NEGRI ADA				X

VIA NENNI PIETRO		X		
VIA NIGRA C.			X	
VIA NOBEL A.		x		
dall'inizio fino a via Meucci				
VIA NOBEL A.				X
da via Meucci alla fine				
VIA NOVARA		X		
VIA NOVELLI E.				X
VIA NULLO F.			X	
VIA OBERDAN		X		
VIA OLONA				X
VIA ORELLI	X			
VIA ORIGO A.	X			
VIA OSLAVIA		X		
VIA PACINOTTI	X			
P.LE PADANIA	X			
V.LE PADANIA	X			
P.TTA PADRE PIO SANTO	X			
VIA PADRE SEMERIA				X
VIA PADRE UGOLINO	X			
VIA PAGANINI N.			X	
VIA PAISIELLO G.		X		
VIA PALAZZINE	X			
V.CO PALAZZINE	X			
VIA PALESTRA		X		
VIA PALLADIO A.			X	
VIA PANZINI A.		X		
VIA PARADISO	X			
VIA PARINI G.	X			
VIA PARRAVICINI		X		
VIA PASCOLI G.		X		
VIA PASOLINI				X
VIA PASTRENGO				X
VIA PASUBIO	X			
VIA PELLICO S.		X		
VIA PENATI A.			X	
VIA PEPE G.				X
VIA PERGOLESI G.B.			X	
VIA PERLASCA GIORGIO				X
VIA PEROSI L.			X	
VIA PESTALOZZI				X
VIA PETRARCA F.		X		
VIA PIAVE		X		
P.LE PICASSO		X		

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA			X	
VIA PIERMARINI G.			X	
VIA PIETRO DA LISSONE	X			
VIA PIRANDELLO L.				X
VIA PISACANE C.				X
V.CO PISACANE C.				X
VIA PITAGORA			X	
VIA PO	X			
VIA POLO MARCO		X		
L.GO PONCHIELLI A.		X		
VIA PONCHIELLI A.		X		
VIA PORTA CARLO		X		
VIA PUCCINI GIACOMO		X		
VIA PUECHER GIANCARLO			X	
VIA QUASIMODO				X
VIA RAIBERTI G.				X
VIA RANDACCIO		X		
VIA REDIPUGLIA		X		
P.ZA RENZI VALERIO			X	
VIA RESEGONE				X
VIA RIGHI A.		X		
P.LE RIMEMBRANZE	X			
VIA RIVA MAURO	X			
V.CO ROCCA				X
VIA ROMA	X			
V.LO RONCO				X
VIA ROSA SALVATORE		X		
VIA ROSMINI A.				X
VIA ROSSINI G.		X		
VIA ROVERETO				X
VIA ROVETTA G.				X
VIA RUBENS				X
VIA S. AGNESE	X			
VIA S. AMBROGIO	X			
VIA S. ANTONIO	X			
P.ZA S. ANTONIO M. ZACCARIA	X			
VIA S. CARLO	X			
VIA S. CATERINA DA SIENA		X		
VIA S. DOMENICO SAVIO				X
VIA S. FILIPPO NERI			X	
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI		X		
VIA S. GIORGIO	X			

VIA S. GIOVANNI BOSCO		X		
VIA S. GIUSEPPE	X			
VIA S. MARGHERITA	X			
VIA S. MARIA GORETTI				X
VIA S. MARTINO	X			
dall'inizio fino a via Dante				
VIA S. MARTINO		X		
da via Dante alla fine				
C.NA S. MAURO				X
VIA S. MICHELE DEL CARSO		X		
VIA S. ROCCO	X			
VIA SACCONI G.				X
VIA SAFFI A.				X
VIA SALA GUIDO (BIREL)				X
VIA SALGARI E.				X
L.GO SALVADORI BRUNO	X			
VIA SALVEMINI G.				X
VIA SANSOVINO			X	
VIA SANZIO RAFFAELLO			X	
VIA SARPI P.				X
VIA SAURO NAZARIO	X			
VIA SCARLATTI D.			X	
VIA SCHIAPPARELLI G.			X	
VIA SCIESA A.				x
VIA SEGANTINI G.		X		
VIA SELLA QUINTINO		X		
VIA SETTEMBRINI L.				X
VIA SOLFERINO	x			
dall'inizio fino a via Dante				
VIA SOLFERINO		X		
da via Dante alla fine				
VIA SOMASCHINI				X
VIA SPALLANZANI		X		
VIA SPERI TITO		X		
VIA SS. PIETRO E PAOLO	X			
VIA STATUTO	X			
P.LE STAZIONE	X			
V.LE STAZIONE		X		
VIA STOPPANI		X		
VIA STURZO DON LUIGI				X
P.LE STURZO DON LUIGI				X
VIA TAGLIAMENTO		X		
VIA TARRA G.				X



VIA TASSO T.		X		
VIA TEMPINI GIUSEPPE		X		
VIA TENCO LUIGI			X	
VIA TIBET LIBERO				X
VIA TICINO				X
VIA TIEPOLO G.B.			X	
VIA TIMAVO		X		
VIA TINTORETTO				X
VIA TOMMASEO				X
VIA TONALE				X
VIA TONIOLO				X
VIA TORRICELLI	X			
VIA TORTORA ENZO				X
VIA TOSELLI				X
VIA TOTI E.	X			
VIA TRENTO		X		
L.GO TRICOLORE		X		
VIA TRIESTE	X			
VIA TRILUSSA		X		
VIA TRIPOLI		X		
VIA TURATI			X	
V.LE VALLASSINA	X			
V.LE VALLASSINA (controstrada Brico)			X	
V.CO VALLE		X		
VIA VALLE		X		
VIA VARESE	X			
VIA VASARI G.				X
VIA VECELLIO TIZIANO	X			
VIA VERDI G.	X			
VIA VERGA G.				X
VIA VERNE G.				X
VIA VERONESE P.				X
VIA VERRI P.	X			
VIA VESPUCCI		X		
VIA VICO G.B.				X
P.LE VIRGILIO		X		
VIA VOLONTARI DEL SANGUE		X		
VIA VOLTA A.	X			
VIA VOLTURNO		X		
P.ZA XI FEBBRAIO	X			
VIA XX SETTEMBRE	X			
VIA XXIV MAGGIO		X		
VIA XXV APRILE		X		

VIA ZANELLA	X		
P.TTA ZANUSO MARCO	X		
VIA ZARA		X	

Il Regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 20.11.1998, esaminata senza riscontro di vizi di legittimità dall'Organo Regionale di Controllo – Sezione Interprovinciale di Milano, nella seduta del 3.12.1998, atti n. 134, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.12.1998 al 7.1.1999 agli effetti dell'art.10 delle preleggi al codice civile.

E' stato successivamente modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.1.1999
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 19.11.1999
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 22.12.2010
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2015
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24.06.2015, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 in data 18.07..2015 e ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2015 all'11.08.2015, agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 28 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Umberto Sodano

IL SINDACO  
F.to Concettina Monguzzi